

Friuli-Venezia Giulia

**Legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 (art. 77)  
Disciplina organica del turismo.**

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 2002, n. 3, supplemento straordinario n. 1.

**TITOLO IV**

**Strutture ricettive turistiche**

**Capo VI - Esercizi di affittacamere**

**Art. 77**

*Definizione.*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare <sup>(130)</sup>.

2. Il servizio di alloggio comprende:

a) la pulizia quotidiana dei locali;

b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

3. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all'allegato "F", facente parte integrante della presente legge.

---

(130) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situati in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.».